



Prot. 105/AP
Napoli, 1 Aprile 2020

Ill.mi

**Presidente G.R.C.
On. Vincenzo De Luca**
capo.gab@pec.regione.campania.it

**Assessore al
Bilancio e al Finanziamento del S.S.R.
Prof. Ettore Cinque**
ass.bilancio@pec.regione.campania.it

**Assessore alla
Scuola e alle Politiche sociali
Prof.ssa Lucia Fortini**
assessore.fortini@regione.campania.it

**Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Avv. Antonio Postiglione**
dg.500400@pec.regione.campania.it

**Direttore Generale per le
Politiche Sociali e Sociosanitarie
Dott.ssa Maria Somma**
dg.500500@pec.regione.campania.it

**Il Dirigente
UOD Interventi sociosanitari
Dott.ssa Marina Rinaldi**
dg04.sociosanitario@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Aspat Campania
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale

Centro Direzionale Isola E/3 – Torre Avalon
80143 NAPOLI

Telefono 081 7345053 Fax 081 7345679
E-mail aspatinforma@gmail.com
Web www.aspatcampania.it





URGENTE / INDIFFERIBILE

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS. Applicazione della DGRC n. 282/2016 alle prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario erogate dalle Comunità/Case Alloggio per persone adulte con disagio psichico del procedimento di pagamento della quota di compartecipazione a carico dei Comuni / Ambiti territoriali.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante della scrivente Associazione di categoria, maggiormente rappresentativa della Branca Salute Mentale afferente alla Macroarea Sociosanitaria della Regione Campania e, in ambito di tale ultima Branca, delle Case Alloggio per persone adulte con disagio psichico ex Regolamento Regionale n. 4/2014,

Premesso:

- i. ***Che le predette Case Alloggio – a valenza socio-sanitaria a bassa intensità assistenziale – completano l’offerta riabilitativa regionale di residenzialità psichiatrica territoriale;***
- ii. ***Che, difatti, le strutture residenziali in argomento, in quanto corrispondenti all’assistenza residenziale per trattamenti socioriabilitativi previsti dall’art. 33, co. 2., lett. c) del DPCM del 12/1/2017 (LEA 2017), erogano attività volte a favorire il completamento del percorso terapeutico teso a raggiungere un soddisfacente grado di autonomia, anche necessario ad una eventuale successiva collocazione in strutture sociali;***
- iii. ***Che tale tipologia di strutture, ad integrazione sociosanitaria, vede costi a carico del SSR per il 40% della tariffa giornaliera, come previsto dall’art. 33, co. 4. del medesimo DPCM, essendo dunque prevista, nella misura del restante 60%, anche una compartecipazione da parte degli utenti/Comuni;***
- iv. ***Che, come più volte affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, non può sottacersi «l’esigenza di un’interpretazione che tenga conto del nucleo irriducibile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana [...]»¹ (Corte cost., nn. 455 del 1990; 267 del 1998; 309 del 1999; 509 del 2000; 252 del 2001; 432 del 2005);***
- v. ***Che, pertanto, a mente di tale ultimo indirizzo interpretativo del tutto omogeneo, tale da costituire diritto vivente², non può ignorarsi, in ambito della filiera regionale di offerta residenziale e semi-residenziale – sanitaria e socio-sanitaria – dei servizi intermedi di salute mentale garantiti ai cittadini adulti con disturbi mentali, il peso e l’essenzialità delle prestazioni erogate dalle Case Alloggio in oggetto, da includere a ogni effetto tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario dirette in via prevalente alla cura e al recupero fisio-psichico dei malati mentali;***

¹ Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 22776/2016.

² Cfr.: Cass., Sez. un., 27 gennaio 1993, n. 1003; Cass. 18 settembre 2014, n. 19642; Cass. 22 marzo 2012, n. 4558; Cass. 25 agosto 1998, n. 8436; Cass. 20 novembre 1996, n. 10150; con riguardo alla giurisprudenza amministrativa, Cons. St. 26 gennaio 2015, n. 339; Cons. St. 13 maggio 2014, n. 2456; Cons. St. 15 maggio 2013, n. 2639; Cons. St. 31 luglio 2006, n. 4695; Cons. St. 29 novembre 2004, n. 7766; Cons. St. 16 giugno 2003, n. 3377.



- vi. ***Che, infine, il procedimento di pagamento – ex D.G.R.C. n. 282/2016 – da parte delle AA.SS.LL., in nome e per conto dei Comuni / Ambiti territoriali per i Piani di Zona Sociali, della quota di compartecipazione sociale delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale risulta tuttora limitato alle sole strutture che forniscono prestazioni socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti, con ingiustificata esclusione di quelle erogate dalle Case Alloggio in argomento, che pure rientrano pienamente nel medesimo ambito delle prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario, dirette in via prevalente alla tutela della salute del cittadino;***

Ritenuta, peraltro e non da ultimo:

- i. ***La situazione di atavica e strutturale insolvenza finanziaria dei Comuni / Ambiti territoriali di gran parte degli assistiti/utenti, che già di per sé mina e pregiudica l'equilibrio reddituale e la liquidità delle Case Alloggio in oggetto, con gravi ripercussioni sull'ordinata gestione dei servizi e sulle opportunità di accesso al credito bancario, insolvenza resa ancor più grave dalla chiusura degli Uffici amministrativi Comunali e d'Ambito in ragione delle adottate misure emergenziali di Salute Pubblica;***
- ii. ***La straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato e a favore delle famiglie e delle imprese, atte altresì a supportare la liquidità delle strutture in argomento colpite dalla predetta emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia operativa (Decreto Legge n. 18/2020), ivi compresa la definizione di una procedura più snella di pagamento, alle medesime strutture eroganti prestazioni socio-sanitarie residenziali di Salute Mentale, della quota di compartecipazione sociale delle prestazioni socio sanitarie, per le quali la componente sociale e quella sanitaria, erogate a seguito di ammissione ai servizi regolarmente determinata dalle UVI - Unità di Valutazione Integrata, risultano essere indistinguibili;***

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

lo scrivente, nella qualità di latore degli interessi legittimi e diffusi delle Strutture associate indicate in epigrafe,


CHIEDE ALLE SS.LL.

Di voler adottare specifico provvedimento di applicazione, almeno per il periodo emergenziale, alle prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario, erogate dalle Comunità/Case Alloggio per persone adulte con disagio psichico ex Regolamento Regionale n. 4/2014, del procedimento di pagamento delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale, già stabilito dalla D.G.R.C. n. 282/2016 per le sole strutture che forniscono prestazioni socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti.



Restando in fiduciosa attesa di un positivo riscontro alla presente, gradita è l'occasione per porgere deferenti saluti.

Il Presidente
Dr. Pier Paolo Polizzi



I Relatori della Commissione ASPAT
Branca Salute Mentale
Dr.ssa Carmen Guarino
Dr. Santolo Lanzaro